

ATG – STATUTI

1. Generalità

1. L'Associazione Ticinese dei Giornalisti (qui di seguito ATG) costituisce una sezione di “impresum - I giornalisti svizzeri” (qui di seguito impresum), alla quale si conforma nei principi e negli scopi. Essa è inoltre retta dal presente Statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
2. La sede dell'ATG è nel Cantone Ticino.
3. L'ATG comprende diverse categorie di soci.

2. Membri

1. L'ATG riunisce i membri di impresum il cui domicilio legale è in Ticino.
2. L'ammissione di persone domiciliate in altro cantone, ma che lavorano sul territorio ticinese è possibile, in accordo con la sezione del cantone di domicilio.
3. È possibile anche l'ammissione di persone domiciliate in Ticino ma che lavorano per media esteri o domiciliate all'estero e che lavorano per media svizzeri.

3. Categorie di membri

L'ATG è composta di:

- membri attivi
- membri giovani e membri in formazione
- aspiranti giornalisti
- veterani
- sostenitori
- membri d'onore

4. Membri attivi

1. Sono membri attivi: i giornalisti, i membri del personale tecnico di una redazione e gli animatori presso un mezzo di comunicazione.
2. Possono essere iscritti al Registro Professionale (RP) i giornalisti membri attivi, che da almeno 2 anni consacrano al giornalismo il 50% della propria attività professionale, purché adempiano alle condizioni fissate dal Regolamento della carta della stampa e del registro delle professioni dei media RP.
3. Gli statuti e le direttive di ammissione di impressum definiscono le categorie di persone considerate come giornalisti, come membri del personale tecnico delle redazioni o come animatori ai sensi del presente statuto.

5. Membri giovani e membri in formazione

1. I giornalisti, gli animatori e il personale tecnico delle redazioni fino ai 27 anni d'età (compresi) pagano la metà della quota impressum e di sezione.
2. I membri che seguono una formazione di base riconosciuta (stagiaire), pagano - al massimo per 2 anni - la metà della quota impressum e di sezione. Questa riduzione è cumulabile con quella del punto 1.

6. Aspiranti giornalisti

I giovani in formazione, tra i 15 e i 25 anni che svolgono un'attività giornalistica senza scopo di lucro, o quale attività accessoria, come per esempio per un organo di informazione della gioventù o in istituti scolastici, possono iscriversi all'ATG quali aspiranti giornalisti. L'iscrizione ad impressum e ad ATG alla categoria aspiranti è gratuita. A partire dai 25 anni diventano automaticamente membri giovani e pagano metà della quota impressum, oppure giovani membri in formazione e pagano un quarto della quota impressum. Gli aspiranti hanno diritto ad una carta di membro che attesta che collaborano per organi di informazione della gioventù.

7. Veterani

I membri attivi dell'ATG, iscritti o no al registro professionale, diventano veterani quando raggiungono l'età dell'AVS oppure vanno in pensione anticipata. I veterani pagano la metà della quota impressum.

8. Sostenitori

1. L'ATG può ammettere come sostenitori gli ex-membri attivi che vogliono mantenere i contatti con l'ATG o persone che sono in relazione con i mezzi di informazione.
2. I soci sostenitori non hanno diritto di voto né di eleggibilità.

9. Membri d'onore

1. Su proposta del comitato l'assemblea generale può accordare il titolo di membro d'onore ATG a giornalisti o personale tecnico delle redazioni che hanno reso servizi particolari all'ATG o che si sono distinti nel corso della carriera.
2. I membri d'onore hanno gli stessi diritti dei soci attivi, ma non pagano quote.

10. Ammissione

1. La domanda di ammissione deve essere indirizzata per iscritto al comitato, che dà preavviso ad impressum su ammissione e categoria del membro.
2. La domanda deve essere sostenuta e firmata da due membri ATG e deve essere accompagnata da tutti i dati richiesti dal comitato.
3. In caso di preavviso positivo da parte del comitato ATG, il richiedente ha provvisoriamente diritto alla difesa dei propri interessi fino alla decisione definitiva del comitato.
4. Quando la decisione del comitato di impressum non corrisponde a quella del comitato ATG, quest'ultimo può ricorrere all'assemblea dei delegati di impressum. Il richiedente la cui domanda è respinta gode dello stesso diritto.
5. I termini e la procedura di ricorso sono fissati dagli statuti e dalle direttive di impressum.

11. Dimissioni, abbandono, radiazione

Un membro cessa di far parte dell'ATG:

- se inoltra le proprie dimissioni al segretariato di impressum entro il 31 dicembre.
- se è escluso in seguito a comportamenti che ledono gravemente gli interessi dell'ATG o di impressum oppure se contravviene alle disposizioni dei presenti statuti.
- se è radiato per non aver ottemperato i propri obblighi finanziari.
- Se abbandona la professione senza essere ammesso all'ATG come membro sostenitore.

12. Registro professionale

1. I membri attivi che da due anni praticano il giornalismo come professione principale possono essere iscritti al registro professionale dei media RP.
2. Le condizioni di iscrizione e di mantenimento del RP, così come la procedura corrispondente, sono definite dal regolamento di impressum (tessera stampa svizzera e registro professionale dei media RP) e dalle relative direttive di applicazioni interne.
3. Il comitato ATG riceve le domande di iscrizione, le esamina e prende le proprie decisioni sulla

base del regolamento di impressum.

4. Il comitato tiene aggiornato il registro professionale dei media ticinesi e lo controlla regolarmente.

5. L'ATG comunica al segretariato centrale di impressum le modifiche del registro.

13. Gruppi di categoria

1. Nell'ambito dell'ATG possono costituirsi gruppi di categoria.

2. I gruppi di categoria già costituiti o costituendi presentano per approvazione all'assemblea dell'ATG i rispettivi statuti, che non potranno essere in contrasto con il presente statuto e con quello di impressum. Lo scioglimento di questi gruppi deve essere ratificato dall'assemblea dell'ATG su proposta dei responsabili del gruppo interessato. Nel caso in cui un gruppo non fosse più attivo (basterà esaminare il suo rapporto di attività per descriverlo, a meno che lo stesso non sia neppure più stato steso) il comitato dell'ATG può proporre d'ufficio lo scioglimento all'assemblea. In mancanza di accordi e disposizioni diversi eventuali fondi gestiti da questi gruppi divengono parte integrante dei fondi dell'ATG, senza vincoli di sorta.

3. Ogni gruppo di categoria può esaminare separatamente le questioni sindacali che lo concernono, sottoponendo poi ogni decisione alla ratifica del comitato e dell'assemblea ATG. Ogni presa di posizione pubblica deve essere approvata dal comitato dell'ATG.

4. Nel corso dell'assemblea annuale dell'ATG i responsabili dei gruppi di categoria presentano una relazione sull'attività del rispettivo gruppo.

14. Organizzazione

Gli organi dell'Associazione Ticinese dei Giornalisti sono:

- L'assemblea dei soci
- Il comitato
- Il consiglio dei revisori dei conti

15. Assemblea

L'assemblea ordinaria ha luogo ogni anno entro la fine di giugno e viene convocata in forma scritta con almeno 10 giorni di anticipo.

16. Attribuzioni dell'assemblea

L'assemblea delibera sull'attività generale dell'Associazione secondo l'ordine del giorno:

- Discute e approva il programma di attività e i conti
- Nomina il comitato esecutivo e il presidente dell'Associazione
- Nomina il consiglio dei revisori dei conti
- Modifica gli statuti
- Revoca il comitato e le commissioni

- Decide sulle proposte presentate dai gruppi di categoria
- Decide sulle quote sociali (sulla parte spettante all'ATG)
- Decide sulle proposte di radiazione.

17. Modalità delle deliberazioni assembleari

L'assemblea delibera alla maggioranza assoluta dei voti dei presenti, normalmente a scrutinio aperto, oppure segreto su richiesta e dopo il voto di approvazione. Per la revoca del comitato e delle commissioni, per la modifica degli statuti e per le radiazioni è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

18. Assemblea straordinaria

Il comitato, il consiglio dei revisori dei conti, un sesto dei soci aventi diritto di voto o i gruppi di categoria possono richiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria. Il comitato deve essere informato in forma scritta dei motivi della convocazione straordinaria ed entro un mese dalla loro ricezione deve procedere alla convocazione.

19. Comitato

1. Il comitato è composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri, in modo che sia garantita la rappresentanza della maggior parte delle redazioni, quella di liberi RP e quella dei fotografi RP. Il comitato sceglie il vicepresidente e il segretario nonché il cassiere che, con il presidente, costituiscono l'Ufficio presidenziale.

Il comitato può deliberare alla presenza di metà almeno dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità il voto del presidente o in sua assenza del vicepresidente conta doppio.

2. La firma a due del presidente e del segretario e/o cassiere impegna l'Associazione. Per le spese della gestione corrente il presidente e il segretario e/o cassiere possono disporre della firma individuale, limitatamente al conto corrente postale.

20. Attribuzioni del comitato

1. Applica le decisioni dell'assemblea. In caso di urgenza decide in sua vece, con l'obbligo di sottoporre le delibere alla ratifica nella successiva riunione assembleare.

Prepara il rapporto di gestione e il programma di attività.

Tiene aggiornato l'elenco dei soci ed esamina le candidature per le nuove ammissioni, secondo le norme di impressum.

Nomina i delegati e i loro sostituti all'assemblea dei delegati di impressum.

Nomina eventuali gruppi di studio e di lavoro.

Promuove attività culturali e iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale.

Partecipa all'organizzazione dei corsi di giornalismo.

Propone all'assemblea l'ammontare delle quote dovute all'ATG dagli iscritti e collabora con impressum nella riscossione delle quote destinate alla sezione e alla stessa Federazione.

Vigila sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Tutela il buon nome della professione di giornalista e ne promuove la considerazione.
Coordina l'attività dei vari gruppi di categoria.

2. Al comitato spettano inoltre tutti i compiti che lo statuto non attribuisce espressamente ad altri organi

3. Il comitato regola il rimborso delle spese dei suoi membri e l'indennità per mandati di rappresentanza o gli incarichi.

21. Durata e rieleggibilità

Il presidente e i membri del comitato vengono eletti per un periodo di due anni e possono essere rieletti al massimo per altri due mandati. Le eccezioni sono ammesse su proposta del Comitato.

22. Attribuzioni dell'ufficio presidenziale

1. Il presidente:

- Rappresenta l'Associazione
- Presiede l'assemblea dei soci e le riunioni di comitato
- Coordina l'attività dei gruppi di categoria e delle commissioni
- Applica le decisioni del comitato
- Interviene in nome dell'Associazione per la tutela dei soci e della professione.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

3. Il segretario-cassiere provvede ai verbali, alla corrispondenza e all'amministrazione del patrimonio sociale.

23. Consiglio dei revisori dei conti

1. Il consiglio dei revisori dei conti è costituito da due membri più un supplente. Controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci presentati dal comitato riferendone all'assemblea.

2. I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea per un periodo di 2 anni, sono rieleggibili e non devono aver ricoperto negli ultimi 2 anni cariche direttive nell'ambito dell'Associazione.

24. Fondi

I fondi sono costituiti dalle quote sociali, da donazioni e da eventuali altri proventi.

25. Consiglio della stampa

Sull'osservanza della Dichiarazione dei diritti e dei doveri dei giornalisti vigila il Consiglio svizzero della stampa.

26. Sanzioni disciplinari

1. I soci che si ritengono lesi nel loro onore da gravi attacchi personali da parte di altri soci possono chiedere l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dell'offensore.

2. La competenza per il procedimento disciplinare appartiene al comitato. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal comitato, previa audizione delle parti.

Esse sono:

- L'avvertimento
- Il biasimo
- La sospensione temporanea
- La proposta di esclusione

3. L'organo di ricorso è l'assemblea.

4. La radiazione è pronunciata dall'assemblea. La maggioranza richiesta per la radiazione è dei 2/3 dei presenti.

5. L'escluso può ancora ricorrere al Comitato centrale di impressum entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione (il ricorso va inoltrato al segretariato centrale della Federazione (art. 16 degli statuti di impressum). Contro la decisione del Comitato centrale può essere interposto ricorso alla assemblea dei delegati di impressum.

6. I soci radiati (esclusi), così come i dimissionari, non possono pretendere il rimborso dei contributi versati e devono restituire entro 10 giorno la tessera ricevuta da impressum.

7. L'azione disciplinare si prescrive dopo 5 anni dalla decisione e il giornalista escluso può chiedere di essere riammesso.

27. Morosità

I soci che non si mettono in regola con le quote sociali, dopo richiamo vengono proposti per la radiazione.

28. Revisione dello statuto

La revisione dello statuto può essere proposta dal comitato o da 20 soci aventi diritto di voto e deve essere presentata in forma scritta un mese prima della deliberazione assembleare.

29. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione avviene secondo le norme del Codice civile svizzero.

2. Per essere valido, lo scioglimento deve essere approvato dal Congresso di impressum.

3. In caso di scioglimento la liquidazione del patrimonio sociale spetta al comitato, a meno che l'assemblea non nomini altri liquidatori.

30. Disposizioni transitorie e finali

Il presente statuto, approvato dall'assemblea ordinaria dell'Associazione ticinese dei giornalisti del 13 aprile 2013 e ratificato dall'assemblea dei delegati di impressum del 21.03.2014 (Basilea).

I documenti seguenti costituiscono degli annessi agli statuti ATG:

- Statuti impressum
- Direttive d'ammissione impressum
- Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista
- Regolamento della tessera della stampa svizzera e registro dei professionisti dei media RP